

Legge regionale 08 marzo 1990, n.11

Interventi regionali per la realizzazione ed il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale nei centri storici con aree pedonali o zone di traffico limitato

ARTICOLO 1
(Finalita')

La Regione, al fine di favorire l'adozione dei provvedimenti di individuazione e delimitazione delle aree pedonali urbane e delle zone a traffico limitato ai centri storici, ammette ai contributi di esercizio di cui alla LR 1/84 nuovi servizi di trasporto pubblico locale urbani o il potenziamento di servizi esistenti, da realizzare in concomitanza con l'attuazione dei provvedimenti stessi.

Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati, in attesa della approvazione del Programma regionale dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all'art. 8 della LR 14/84, in deroga a quanto previsto dall'art. 8, 4o comma, della LR 1/84.

ARTICOLO 2
(Requisiti)

Per poter beneficiare della presente legge, i provvedimenti di cui al precedente articolo, da adottare ai sensi dell'art. 13 della legge 24 marzo 1989, n. 122, devono interessare l'intero centro storico od un comparto significativo dello stesso e i servizi di trasporto pubblico locale devono essere previsti dal Piano di bacino approvato dalla Provincia competente.

Nel caso di centri urbani con oltre 15.000 abitanti, deve inoltre essere stato approvato il piano urbano della mobilita' e il programma urbano dei parcheggi.

ARTICOLO 3
(Procedure)

1. I Comuni interessati presentano domanda alla Regione per l'ammissione ai benefici della presente legge corredata dei seguenti documenti:

- piano urbano della mobilita' e programma urbano dei parcheggi, nel caso di centri urbani con oltre 15.000 abitanti
- provvedimenti di individuazione e delimitazione delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato del centro storico con l'indicazione della data di decorrenza degli stessi
- progetto dei servizi di trasporto pubblico locale urbani da realizzare o potenziare.

La Giunta Regionale, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal precedente articolo 2, autorizza con proprio provvedimento l'ammissione ai contributi di esercizio dei servizi di trasporto per entità comunque non superiori agli standard previsti nella allegata tabella.

I contributi di esercizio sono riconosciuti a favore del soggetto esercente i servizi di trasporto secondo quanto previsto dalla LR 1/84 e hanno decorrenza dalla data di adozione dei provvedimenti di cui all'art. 13 della legge 122/89.

Nel caso di revoca o sostanziale riduzione dei suddetti provvedimenti la Giunta Regionale revoca la' autorizzazione concessa.

ARTICOLO 4

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con la legge di bilancio utilizzando allo scopo la quota regionale del Fondo Nazionale Trasporti iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 12280 del bilancio 1989.

ALLEGATO

TABELLA STANDARD DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO URBANI

ATTO ALLEGATO

Classe dimensionale

area servita abitanti (x 1000)	Standard Servizio (vett. Km- ab)
0 < ab < 20	10 - 13
20 < ab < 50	13 - 16,5
50 < ab < 100	20 - 24
100 < ab < 150	24 - 26,5
150 < ab < 250	26,5 - 31

I suddetti standard di servizio possono essere aumentati con riferimento

- 1) alla categoria del centro urbano
 - 1a) capoluogo di provincia + Prato + 2%
 - 1b) capoluogo di regione: + 5%
- 2) alla valenza turistica del centro urbano: + 3%
- 3) alla presenza di strutture terziarie di valenza regionale (centri ospedalieri sedi universitarie, ecc.): + 10%

Gli incrementi di cui ai punti 1a e 1b non sono cumulabili tra loro.